

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Il Consiglio Comunale della Città di Locarno,

Ritenuta la necessità di riassumere in uno speciale Regolamento le prescrizioni vigenti in tema di polizia urbana e rurale, raggruppando gli sparsi regolamenti, decreti ed ordinanze in materia;

Visto il Capo V della Legge Organica Comunale del 13 giugno 1854;

Visto l'art. 702 del Codice Civile Svizzero.

Sciogliendo la riserva di cui alla lettera c) dell'articolo 67 Regolamento Comunale del 22 dicembre 1908;

Sulla proposta del Municipio,

decreta:

Il seguente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

TITOLO PRIMO **SICUREZZA PUBBLICA**

Art. 1

Quando vi sia motivo di dubitare della solidità di un edificio e si manifesti un pericolo qualsiasi per chi vi abita o per i passanti, il proprietario è tenuto a far eseguire le opere di restauro senza ritardo.

Il Municipio potrà vietare l'abitazione di edifici e locali riconosciuti pericolanti.

Art. 2

Durante la costruzione od il restauro di casa o tetto verso la via pubblica o privata, si dovranno porre gli adatti segnali e ripari, sia per la sicurezza dei passanti sia per quella degli addetti ai lavori.

Art. 3¹

Dove avvengono lavori di costruzioni e riattazioni che interrompano e rendano pericoloso il pubblico passaggio, chi fa eseguire tali lavori, eventualmente gli impresari, hanno l'obbligo di collocare gli opportuni segnali, specie di notte.

Art. 4

I vasi da fiori esposti alle finestre e balconi dovranno essere circondati da appositi ripari in guisa da evitare ogni pericolo ai passanti.

Art. 5¹

Laddove risulti necessario, il Municipio potrà obbligare i proprietari di case a munire i tetti di paraneve.

Art. 6¹

I proprietari di case, rispettivamente gli inquilini, sono tenuti a far procedere, almeno una volta all'anno alla spazzatura dei camini.

Art. 7

E' vietato gettare liquidi o solidi dalle finestre e balconi prospicienti il suolo pubblico.

Art. 8¹

I depositi di legname, paglia, fogliame ed in genere di materie facilmente combustibili, in quantità rilevante, a giudizio del Municipio, nell'interno dell'abitato, sono proibiti. Per quanto concerne la fabbricazione, la lavorazione e vendita del petrolio, suoi derivati ed affini, è fatto speciale richiamo al Regolamento Comunale del 21 aprile 1899. Sono pure richiamate le ordinanze Cantionali del 15 marzo 1898 e del 14 dicembre stesso anno in punto alla fabbricazione ed all'uso del gaz acetilene.

Art. 9¹

E' vietato accendere fuochi nelle vie, nelle piazze e nei cortili, segnatamente in vicinanza di stalle, fienili, cataste di legna ecc.; come pure l'incendiare boscaglie, roveti ecc. anche nelle proprietà private.

Art. 10¹

Lo sparo di mortai, cannoncini, petardi ecc. è vietato in qualunque tempo ed in qualsiasi occasione. E' pure vietato lo sparo di fucili, rivoltelle ed armi da fuoco in genere nell'abitato.

Art. 11

L'esercizio della caccia nelle vicinanze dell'abitato e nelle proprietà private, come pure nel Bosco Isolino, è proibito.

Art. 12

Il vagabondaggio e l'accattonaggio sono severamente interdetti. Gli Agenti di Polizia comunale e cantonale procederanno all'arresto dei vagabondi e degli accattoni.

Art. 13¹

Chi dà alloggio od affitta camere od appartamenti a persone estranee al Comune, siano svizzere che forestiere, dovrà farne notificazione all'Ufficio di Polizia Comunale entro 3 giorni. E' dispensata la notifica dei forestieri di passaggio negli alberghi ed osterie, la quale dovrà essere però fatta alla Polizia Cantonale.

La notifica degli inquilini ed alloggiati è obbligatoria anche quando si tratti semplicemente di alloggio o di cambiamento abitazione.

E' pure obbligatoria la notifica della partenza di alloggiati e inquilini.

E' dispensata la notifica di persone in visita presso privati quando il loro soggiorno nel Comune duri meno di un mese.

Art. 14

Le vetture, i carri, le automobili, motociclette, biciclette e veicoli in genere, nell'interno della città dovranno circolare al passo moderato.

Art. 15

Ogni veicolo, comprese le imbarcazioni, dopo il cadere della notte sarà munito di fanale acceso ben visibile.

Le biciclette, motociclette ed automobili saranno altresì muniti di segnale d'allarme.

Art. 16

E' proibito abbandonare cavalli e veicoli nelle vie e piazze pubbliche tranne per il tempo strettamente necessario ai conducenti per il disbrigo delle loro incombenze presso negozi, esercizi, ecc. e ritenuto anche in questo caso l'obbligo di prendere le disposizioni necessarie ad impedire la fuga dei cavalli.

Art. 17

I cavalli quando non siano attaccati ai veicoli, debbono essere condotti a mano.

E' vietato affidare cavalli a ragazzi inferiori ai 15 anni.

Art. 18

E' proibito ai conducenti lo stare sul veicolo senza redini, il dormire sul veicolo e il rimanere lontano da esso.

Art. 19

I veicoli devono essere mantenuti in buono stato di solidità, sotto responsabilità del proprietario.

Art. 20

E' vietato nei luoghi di transito pubblico qualsiasi giuoco che possa recar molestia o danno ai passanti.

Art. 21

Non è permesso lasciar vagare, senza musoliera, cani facili all'aggressione.

Il Municipio, specialmente durante la stagione estiva, potrà a suo giudizio, imporre l'obbligo della musoliera per tutti i cani, designando apposito accalappiacani.

E' vietato lasciar girovagare cani durante la notte.

Art. 22

In caso d'incendi, inondazioni e pubbliche calamità in genere, ciascun cittadino è tenuto a quelle gratuite prestazioni personali che gli fossero richieste dall'autorità.

Art. 23

Ogni cittadino è obbligato a dare manoforte alle Autorità ed agli Agenti di Polizia per l'arresto dei delinquenti e dei dementi.

Art. 24¹

Il Municipio disciplinerà l'esercizio del nuoto sia nei rapporti della sicurezza dei nuotanti, che sotto il punto di vista della decenza e della moralità.

Art. 25¹

Il Municipio disciplinerà pure, mediante apposita ordinanza, l'esercizio del servizio pubblico delle vetture, automobili e barche a nolo.

Art. 26¹

Parimenti il Municipio provvederà, mediante speciali ordinanze, alla polizia nelle stazioni delle imprese pubbliche di trasporto, nel senso di tutelare la sicurezza dei viaggiatori in arrivo ed in partenza e dei loro bagagli, nonché alla polizia in genere dei luoghi aperti al pubblico.

Art. 27

E' vietato in genere qualsiasi atto turbativo della proprietà, tranquillità ed incolumità pubblica e privata, riservata l'azione giudiziaria.

TITOLO SECONDO
PUBBLICA QUIETE E MORALITA'

Art. 28

La chiusura degli alberghi, la chiusura e lo sgombrò delle trattorie caffè, ristoranti birrerie, spacci di liquori, osterie ecc. dovranno effettuarsi in ogni epoca dell'anno per la mezzanotte al più tardi.

La loro apertura non potrà aver luogo prima dello spuntar del giorno.

Il Municipio su richiesta, potrà accordare una deroga a quest'ultimo dispositivo per i caffè e ristoranti posti nelle immediate vicinanze delle stazioni delle pubbliche imprese di trasporto, quando la loro apertura prima del giorno sia riconosciuta necessaria.

In occasione di spettacoli e balli debitamente autorizzati il Municipio potrà concedere deroghe all'orario di chiusura e sgombrò.

Art. 29

Dalle 11 pom. in poi è vietato il canto, il suono, il giuoco della morra ed ogni altro rumore od atto che possano turbare la quiete.

Art. 30

Il suono a scopo di ballo degli organetti, verticali, pianoforti, ecc. negli esercizi pubblici è permesso solo nei giorni festivi dalle 4 alle 9 pom. e nel tempo di carnevale dalle 4 alle 11 pomeridiane.

Il suono dei pianoforti, non accompagnato da ballo, è permesso in ogni tempo fino alle 11 pomeridiane.

Il Municipio potrà permettere anche fuori dei giorni festivi e dell'orario suddetto il semplice suono con orchestre, piani automatici, ecc. dietro speciale domanda.

Art. 31

Il Municipio potrà permettere che si deroghi alle disposizioni di cui ai precedenti articoli in casi eccezionali (nozze, feste, riunioni ecc.) sopra domanda scritta degli interessati da presentarsi in tempo utile, caso per caso.

§ Le disposizioni di cui ai precedenti articoli rimarranno sospesi nelle notti dell'ultimo giorno dell'anno, del giovedì grasso e degli ultimi tre giorni di carnevale, nonché su speciale deliberazione del Municipio, in altri eventuali casi eccezionali, fermo però sempre il dovere di mantenere l'ordine e di non turbare la quiete.

Art. 32¹

E' vietato agli esercenti il somministrare bibite alcoliche a persone che si trovano in stato di ubriachezza ed ai minorenni aventi meno di 15 anni di età, che non siano accompagnati da persone adulte.

Art. 33¹

L'accesso ai balli negli esercizi pubblici è interdetto ai minorenni di ambo i sessi al di sotto dei 15 anni anche se accompagnati da adulti.

Art. 34¹

Sono rigorosamente vietati i giochi detti di azzardo, riservate le disposizioni della legge e regolamenti cantonali in materia.

Art. 35

Sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, rumori di qualsiasi natura, specie notturni, compreso lo schioccar della frusta, e tutto quanto può recar disturbo alla pubblica quiete.

Art. 36¹

E' pure vietato qualsiasi atto contrario alla morale: l'ubriachezza, la prostituzione, il canto di canzoni oscene, i giochi ed atti che possono offendere la morale ed i buoni costumi, l'esposizione di cartoline e stampe di ogni genere equivoco o pornografico; riservata l'azione penale.

Art. 37

I pubblici spettacoli d'ogni genere sono posti sotto la sorveglianza del Municipio, che la esercita a stregua delle prescrizioni vigenti e da emanarsi a seconda del bisogno.

Nell'accordare concessioni a circhi, serragli, saltimbanchi e simili, il Municipio si assicurerà previamente che non ne abbia a derivare offesa alla morale, disturbo o pericolo per il pubblico. I membri della Commissione Municipale di polizia, e gli agenti di Polizia Comunale hanno libero accesso a tutti i pubblici spettacoli per l'esercizio delle loro incombenze.

Art. 38

Il lavoro festivo è vietato nei limiti delle esistenti prescrizioni cantonali e di quelle eventuali che venissero prolungate in futuro.

Art. 39

E' vietato urinare in pubblico e lordare i pubblici smaltitoi e gabinetti di decenza.

Art. 40

Verificandosi il caso di industrie rumorose od incommode, sarà in facoltà del Municipio di dettare le misure atte a rimuovere gli inconvenienti e l'industriale sarà tenuto a sottostare agli ordini municipali.

TITOLO TERZO **POLIZIA EDILIZIA E STRADALE**

Art. 41

Tutte le vie e le piazze della città portano una speciale denominazione, stabilita dal Municipio, e tutte le case sono numerizzate progressivamente in ciascuna via: i numeri pari a destra, i dispari a sinistra prendendo come punto di partenza la Piazza Grande.

Le costruzioni nuove, non comprese nella numerazione originale, saranno numerizzate con numeri rossi, seguendo lo stesso ordine.

I proprietari di case non possono rifiutarsi a lasciar applicare le targhette col nome della strada e le placche con i numeri delle case.

Occorrendo ad un proprietario, per motivi plausibili, rimuovere delle targhette e numeri, dovrà preavvisare il Municipio e rimetterle poi, a sua spesa, ad opera finita, con le debite regole.

In caso di rotture o smarrimento per colpa del proprietario, il Municipio provvederà alla sostituzione a spese dello stesso.

Art. 42¹

Chiunque voglia costruire ex novo, riformare un edificio già esistente od intraprendere un lavoro edilizio qualsiasi nel territorio del Comune, deve ottenere previa licenza dalla Municipalità, presentando i relativi piani, che verranno, approvati o meno, ritornati al proprietario entro quindici giorni dalla consegna.

La licenza è pure necessaria per apportare varianti ai progetti già approvati.

Il Municipio ha il diritto di far sospendere e anche di far rimuovere i lavori intrapresi senza la licenza e non eseguiti in conformità dei progetti approvati.

Sono esenti dall'obbligo della previa licenza oltre che le opere che fossero ordinate dalle Autorità Comunali, i casi di semplici opere di riparazione e di manutenzione ordinaria nell'interno e all'esterno degli edifici privati, sempre che non ne vengano alterate le dimensioni ed il concetto architettonico.

Potrà pure il Municipio dispensare, su istanza dell'interessato la presentazione dei piani per opere di lieve importanza o di carattere precario, impartendo in tal caso quelle prescrizioni che crederà opportune.

Nei casi di urgenza o di imminente pericolo, è fatto obbligo al proprietario di dare immediato avviso alla Municipalità dei lavori intrapresi.

Fino ad elaborazione e promulgazione di un nuovo regolamento edilizio, il Municipio applicherà le norme di cui al Regolamento Edilizio del 23 gennaio 1901, approvato dal Lod. Gran Consiglio.

Art. 43¹

Il Municipio per ragioni di pubblico servizio od utilità, ha il diritto di appoggiare fanali applicati o sospesi, fontane, indicatori, targhe indicatrici degli idranti e delle saracinesche, supporti per fili e simili, contro i muri delle proprietà private, e ciò senza obbligo di indennizzo.

Il Municipio avrà parimenti diritto di far applicare alle proprietà private pubblici orinatoi quando ciò risulti necessario, nè i proprietari potranno opporvisi ritenuta l'adozione di tutte le misure atte a tutelare la decenza e l'igiene e l'eventuale corrisponsione, laddove sia il caso, di un'indennizzo da fissarsi da un perito giudiziario.

Art. 44

Le facciate delle case, i muri, le imposte le cinte, le cancellate ecc. prospettanti sulle strade e spazi pubblici debbono essere tenuti in stato di perfetta nettezza e manutenzione.

Su dette facciate, come pure sugli steccati provvisori eretti in occasione di costruzioni o per altro scopo e sui pali telegrafici, telefonici, elettrici e tramviari, è vietato esporre o lasciar affiggere manifesti, cartelli, réclame; insegne, disegni, iscrizioni, ecc. senza previa licenza del Municipio, che la subordinerà, oltre che ad una tassa, secondo tariffa da elaborarsi dal Municipio medesimo, a speciali norme atte a salvaguardare la morale, l'estetica, il decoro ed il carattere pittoresco della città e del paesaggio.

Potrà il Municipio, dove lo stimi conveniente, raggruppare simili concessioni, in quanto interessino il suolo pubblico, facendone oggetto di uno speciale servizio municipale da esercitarsi in regia od al mezzo di pubblico appalto.

Art. 45¹

E' vietata la costruzione di nuovi pergolati lungo le strade comunali: quelli esistenti dovranno essere mantenuti in modo da non incagliare come che sia la viabilità.

Art. 46¹

Qualsiasi occupazione dell'area pubblica e dello spazio soprastante dovrà essere previamente autorizzata dal Municipio e andrà soggetta ad opportune prescrizioni e ad una tassa da fissarsi dalla Municipalità.

Sarà pure dal Municipio disciplinata mediante apposite norme e tariffe l'occupazione del suolo pubblico a scopo di esposizione di banchi per la vendita di merce in occasione di feste, fiere e mercati.

Art. 47

L'esposizione di tende sporgenti sul suolo pubblico sarà concessa dalla Municipalità dietro imposizione di norme atte ad impedire che ne derivi incaglio al libero transito e contro pagamento di adeguata tassa.

Art. 48

E' vietato incagliare il libero transito sotto i portici di Piazza Grande con banchi, tende ecc.
E' pure vietato l'appendere sotto i portici nei luoghi di transito pubblico, carni sanguinolenti e merci in genere che possano come che sia danneggiare i passanti ed ostacolare il transito.

Art. 49

Chi faccia procedere alla verniciatura di porte, finestre, ecc., sulla pubblica via, è tenuto ad apporvi, finché la vernice è fresca, analogo cartello per mettere in sull'avviso il pubblico.

Art. 50

I proprietari fronteggianti le strade pubbliche hanno l'obbligo di mantenere in buono stato i muri di cinta verso le strade stesse, nonché di provvedere regolarmente nell'autunno alla rimondatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti sulle vie.

Art. 51

E' vietato impastare la malta nelle strade, salvo speciale autorizzazione del Municipio e ritenuto in ogni caso l'obbligo di collocare tavolati in modo che l'impasto non abbia a trovarsi a contatto col suolo.

Art. 52¹

Sarà facoltà del Municipio di limitare la circolazione dei veicoli nelle vie eccessivamente ristrette o ripide.

Art. 53¹

Nei viali pubblici e lungo i marciapiedi costeggianti le strade, è vietato il carreggio ed il transito dei velocipedi, automobili e motociclette e del bestiame.

Art. 54¹

Per quanto concerne le dimensioni dei cerchi delle ruote, dei veicoli è fatto richiamo alle prescrizioni cantonali vigenti in materia.

Art. 55¹

Le siepi e chiudende in filo di ferro spinoso in contiguità alle strade sono vietate.

Art. 56

E' proibito il far pascolare bestiame lungo le strade e dentro le proprietà comunali.

Art. 57¹

Specialmente durante le stagioni nelle quali vi è maggior affluenza di forestieri, nelle piazze e vie principali, a giudizio del Municipio, è proibito l'espore biancheria ad asciugare alle finestre ed ai balconi.

Art. 58

E' vietato sbattere tappeti, stuoie, coperte, indumenti, ecc., verso le vie e le piazze.

Art. 59

E' proibito scopare le spazzature entro le bocchette delle chiaviche (tombini) comunali.

Art. 60

E' vietato il raccogliere legna, strame ed in genere ogni utilizzazione accessoria, nonché la pascolazione, nel bosco Isolino e nelle proprietà comunali in genere.

Art. 61

Lo scarico ed il carico dei materiali e merci povere (legname, pietre, ghiaia, sabbia, ecc.) è permesso alla condizione delle sgombro immediato, sempre ritenuto non ne derivi danno alla proprietà comunale (strade, marciapiedi, piantagioni, ecc.).
Quando si verifichi danno verrà risarcito dall'autore.

Art. 62

Le scariche pubbliche per il deposito dei detriti di fabbrica, materiali, ecc., saranno esclusivamente quelle all'uopo designate dal Municipio.

Art. 63

E' proibito manomettere gli scritti ed avvisi ufficiali e legali esposti al pubblico nei luoghi riservati agli affissi.

Art. 64

Le piantagioni dei giardini e viali comunali sono affidate alla custodia ed alla protezione della cittadinanza.
Ogni cittadino si farà quindi un dovere di denunciare le eventuali manomissioni che fossero da lui constatate o venissero a sua conoscenza.

Art. 65

E' vietato manomettere e danneggiare come che sia le proprietà pubbliche e private, i fanali della pubblica illuminazione, i pali e fili telegrafici, telefonici ed elettrici, ecc.

Art. 66

Il servizio di calla, e sgombrò della neve avverrà per cura del Comune: ciò nonostante i singoli proprietari sono tenuti a quelle prestazioni inerenti a tale servizio che il Municipio fosse eventualmente per ordinare al mezzo di pubblico avviso.

Art. 67¹

I carrettieri, vetturali e conduttori di automobili sono tenuti a non ostacolare la libera circolazione delle tramvie ed a cedere il passo alle vetture tramviarie.

Art. 68¹

La linea tramviaria non potrà essere mai ingombrata in nessun modo.

Art. 69¹

In occasione di corteggi, processioni e simili, gli organizzatori sono obbligati a far sì che non ne derivi alcun incaglio o ritardo al servizio tramviario.

TITOLO QUARTO
IGIENE PUBBLICA

Art. 70¹

Sono vietate le latrine dell'antico sistema, e cioè senza camerino, conduttura e pozzo nero. Il Municipio provvederà a far scomparire quelle ancora esistenti, vietando l'abitazione di case non provviste di regolari gabinetti di decenza.

Art. 71¹

Ciascun appartamento abitato dovrà essere dotato di regolare acquaio (lavandino).

Art. 72¹

L'immissione degli scoli privati nelle condotture pubbliche è rigorosamente interdetta, salvo autorizzazione del Municipio il quale imporrà, accordando simili concessioni, le opportune prescrizioni.

Dove si addivenga alla costruzione di una nuova fognatura cittadina, si elaboreranno speciale regolamento e tariffe in punto all'uso della fognatura per parte dei privati.

Le autorizzazioni di immissione in condotti pubblici precedentemente accordate non avranno alcun titolo di diritto acquisito.

Art. 73

Gli immondezzai ed i depositi di concime nella zona urbana sono vietati. Nella zona rurale sono permessi unicamente ad una distanza di 10 metri dalle strade e ritenuto l'obbligo di apposite cisterne chiuse.

Art. 74

Il Municipio potrà vietare l'abitazione di edifici o locali riconosciuti insalubri per eccessiva umidità od altre cause.

Art. 75

E' proibita la costruzione di nuove stalle o porcili nella zona urbana. Quelle esistenti, come pure i pollai, dovranno essere adatti alle esigenze dell'igiene secondo le prescrizioni da impartirsi dal Municipio e tenuti con la più scrupolosa pulizia, in difetto di che il Municipio potrà vietarne l'uso.

Art. 76

Il trasporto del concime è vietato fra le ore 9 antim. e le 5 pom., d'inverno, e fra le 7 ant., e le 7 pom. d'estate. Durante le ore in cui rimane permesso dovrà avvenire mediante carri completamente coperti.

Art. 77

La vuotatura dei pozzi neri dovrà avvenire in ogni stagione fra la mezzanotte e le 5 del mattino. Peraltro, quando sia fatta con botte pneumatica inodora è permessa anche di giorno, ritenuta l'osservanza delle opportune cautele. Gli assuntori del servizio di vuotatura dei pozzi neri sono personalmente responsabili di ogni trasgressione.

Art. 78

Il Municipio potrà assumere in privativa il servizio di vuotatura dei pozzi neri ed esercitarlo in regia o mediante appalto.

Art. 79

I depositi di cenci e di ossa nella zona urbana sono assolutamente vietati. Nella zona rurale potranno esistere solo alla distanza di 20 metri dalle strade e vi si praticeranno regolarmente le opportune disinfezioni.

Art. 80

E' fatto obbligo ai proprietari di case di mantenere e di esigere dai rispettivi inquilini la massima pulizia nell'interno delle abitazioni, cortili, ecc.

Art. 81

Le spazzature giornaliere delle case dovranno essere deposte sulla via in apposito recipiente, prima delle ore 8 antimeridiane d'estate e prima delle 9 d'inverno. Rimane vietato in qualunque ora, lo esporre sulla strada materie fetenti, carogne di animali, detriti di fabbrica, cenere del bucato, resti di legname, ecc.

Art. 82¹

Il trasporto del bestiame da macello dalla stazione delle ferrovie federali al pubblico mattatoio dovrà avvenire mediante carri.

La stramaglia che venisse scaricata sul suolo pubblico unitamente alle bestie verrà tosto rimossa a cura del conducente o del macellaio cui le bestie sono destinate.

Il trasporto delle carni macellate dovrà avvenire in carri coperti.

Art. 83¹

La macerazione della canapa e del lino ad una distanza minore di 600 metri dalle abitazioni è vietata.

Art. 84¹

E' proibito lo smercio di bibite e di derrate alimentari adulterate e di qualità scadente, come pure di frutta e legumi immaturi, fracidi o come che sia nocivi alla salute.

I venditori di bevande e di derrate alimentari dovranno lasciar visitare dagli incaricati municipali le merci e gli spacci e permettere il prelevamento dei campioni per l'analisi.

Gli esercenti saranno tenuti a lasciar visitare gli apparecchi per la birra dagli incaricati municipali.

Il tutto in conformità alle prescrizioni federali e cantonali in materia.

Le derrate alimentari esposte in negozi e vetrine saranno riparate dalla polvere e dalle mosche mediante veli.

Art. 85¹

E' vietato lavare interiora di animali, verdure, ecc., ed in genere il lordare come che sia nelle fontane, rogge, lavatoi comunali e lungo le rive del lago.

E' pure vietato lavare panni fuorché nei lavatoi.

Art. 86¹

Il Municipio avrà la facoltà di far procedere all'analisi delle acque dei pozzi privati e di ordinarne la chiusura quando risultassero sospette di inquinamento.

Art. 87¹

E' fatto espresso richiamo alle vigenti disposizioni cantonali circa il lavoro e l'igiene nei panifici, nonché alle prescrizioni federali in punto al lavoro nelle fabbriche in genere.

Art. 88¹

I parrucchieri dovranno sottostare alle prescrizioni ed istruzioni d'ordine igienico che verranno loro impartite dal Municipio.

Art. 89¹

La vaccinazione e la rivaccinazione avranno luogo ogni anno, nell'epoca che sarà fissata dal Municipio, d'accordo col medico delegato e sono obbligatorie per tutti i fanciulli compresi nei relativi elenchi.

Art. 90¹

Ogni cittadino che venga a conoscenza di casi di malattie contagiose ed epidemiche, tanto degli uomini che degli animali, è tenuto a farne notifica al Municipio.

Il Municipio ordinerà d'Ufficio le disinfezioni necessarie dove si verificano casi di malattie trasmissibili, ritenuto che tali disinfezioni saranno gratuite per le famiglie povere.

Il Municipio prenderà pure d'ufficio, se del caso, disposizioni atte ad impedire il diffondersi di malattie.

Si fa del resto speciale richiamo alle disposizioni del Codice Sanitario.

TITOLO QUINTO
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E DELL'AGRICOLTURA

Art. 91¹

E' vietato percuotere le bestie, lasciarle senza nutrimento e senz'acqua, esporle al sole ed alle intemperie, caricarle di soverchio peso, spingerle a corsa eccessiva ed in qualunque modo infliggere loro maltrattamenti.

Art. 92¹

E' pure vietato l'impiego di bestie malate e che trovansi in cattive condizioni fisiche per l'età o per denutrizione.

Previa visita veterinaria, il Municipio avrà facoltà di far procedere al ritiro delle bestie che si trovassero in simili condizioni.

Art. 93¹

E' rigorosamente interdetto il manomettere e guastare nidi.

Art. 94¹

E' pure vietato l'usare reti, ordigni e sostanze proibite per la presa di pesci.

Art. 95¹

Il Municipio avrà la facoltà di vietare la caccia e la pesca in date zone del Comune previa autorizzazione dell'Autorità Cantonale a scopo di ripopolamento e di protezione delle speci.

Art. 96¹

Si fa speciale invito ai docenti, ai genitori, al clero ed a tutti quelli cui incombe l'educazione dell'infanzia, di inculcarle il sentimento del rispetto e della protezione delle bestie.

Art. 97¹

La Municipalità è facoltizzata a decretare premi per la distruzione delle melolonte e di altri animali nocivi all'agricoltura.

Art. 98

E' vietato il vago pascolo delle capre e dei gallinacci.

Art. 99¹

Il Municipio nell'interesse pubblico, potrà stabilire l'epoca dei raccolti, specialmente di quello dell'uva, avuto riguardo all'andamento delle stagioni ed al grado di maturanza.

Art. 100¹

La Municipalità si adopererà, per l'incremento dell'agricoltura, raggruppamento dei terreni, ecc., mettendosi all'uopo a disposizione della classe agricola onde facilitarle il conseguimento dei sussidi federali e cantonali.

DISPOSIZIONI PENALI E GENERALI

Art. 101¹

Le contravvenzioni ai dispositivi del presente Regolamento, saranno possibili di un'ammenda da fr. 2.-- a fr. 15.--, da raddoppiarsi in caso di recidiva, in quanto non si tratti di trasgressioni per le quali sia prevista un'ammenda maggiore od una più severa punizione da speciali leggi e regolamenti federali, cantonali o comunali.

Art. 102

Le denunce di contravvenzioni sono attendibili se presentate da Municipali e da Funzionari Cantionali e Comunali giurati, come pure se fatte da privati purché appoggiate da almeno due testimonianze fededegne.

Art. 103

Il Municipio darà agio al denunciato di esporre le proprie giustificazioni.

Art. 104¹

Dove il denunciato riconosca la contravvenzione e si assoggetti tosto al pagamento della multa, questa sarà ridotta di un quarto.

Art. 105¹

Il 50 % netto di tutte le multe spetta al denunciante.

Art. 106¹

Il prodotto delle multe spettante al Comune sarà devoluto al fondo della pubblica assistenza od a quello per il materiale scolastico gratuito.

Art. 107¹

I genitori, tutori, padroni, ed in generale tutti coloro che hanno persone sotto la loro sorveglianza ed alle loro dipendenze, sono responsevoli delle contravvenzioni in cui incorressero i loro figli, pupilli e dipendenti, nonché per danni dei medesimi cagionati.

Art. 108

Nei casi non previsti dal presente Regolamento il Municipio, le Delegazioni Municipali ed i Funzionari Comunali, nel limite delle rispettive attribuzioni, agiranno a seconda delle circostanze ed in conformità delle leggi e regolamenti vigenti, d'applicarsi eventualmente per analogia.

Art. 109

Faranno parte integrale del presente Regolamento tutte le Leggi e Regolamenti speciali in esso citati e richiamati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 110

Il presente Regolamento abroga ogni preesistente disposizione contraria od incompatibile.

Art. 111

Esso entrerà in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Lod. Consiglio di Stato.

Art. 112

Non appena definitivamente approvato il presente Regolamento verrà dato alle stampe e diramato a tutte le famiglie residenti nel Comune.

Così adottato dal Consiglio Comunale il 13 aprile 1915.
Approvato con Ris. Governativa N. 3638 del 26 maggio 1915.

Gli articoli contrassegnati con ¹ sono da considerarsi decaduti e di conseguenza inapplicabili in seguito a modifiche legislative intervenute a livello federale e cantonale.